


Allegato A



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
RATEIZZAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA
DI RIFIUTI SOLIDI**

Indice

Art. 1	Normativa	Pag. 3
Art. 2	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 3	Domanda di rateizzazione	Pag. 4
Art. 4	Termini e Modalità di rateizzazione	Pag. 4
Art. 5	Interessi	Pag. 5
Art. 6	Provvedimento di concessione o diniego	Pag. 5
Art. 7	Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione	Pag. 6
Art. 8	Disposizioni finali ed entrata in vigore	Pag. 6

Art. 1 – Normativa

- Legge 28 dicembre 1995 n.549 art.3 comma 24: "Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915";
- Legge Regionale finanziaria n.3/2003, art.20, comma 10: "L'ammontare del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, di cui all'articolo 37, comma 3, della legge regionale n. 37 del 1998, modificato dall'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002, è determinato, con riferimento alle diverse tipologie di rifiuti solidi e fanghi palabili, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, nei limiti previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.22/29 del 21.07.2003: "la Regione Sardegna con la legge 24 dicembre 1998, n. 37, comma 3, art. 37, così come integrata con la legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, art. 14, comma 16, ha recepito le norme contenute nei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549"; - "approva l'atto di indirizzo, sulla gestione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in attuazione dell'art. 3 commi dal 24 al 41 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 contenuti nell'allegato A che riporta, inoltre, gli indirizzi e le modalità per l'applicazione del tributo, nonché le norme in materia di accertamento e contestazione delle violazioni tributarie, di sanzioni e ravvedimento, di prescrizioni e rimborsi";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.32/5 del 13.07.2005: "aggiornamento degli importi del tributo, provvedendo, come previsto nel Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica, approvato con la Delib.G.R. n. 22/50 del 13 maggio 2004, ad aumentare la misura del tributo per il conferimento dei rifiuti urbani e della frazione organica non stabilizzata sino al massimo previsto dalla legge euro/t 0,0258 (£/kg 50), con lo sgravio al 20% per gli scarti derivanti da selezione automatica, riciclaggio e compostaggio";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.39/23 del 26.09.2012: "Chiarimenti applicativi e sostituzione dello schema per la Dichiarazione annuale".
- Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n.5/52 del 11/02/2014: "Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali (sostituisce l'allegato alla Deliberazione Giunta Regionale n.39/11 del 26/09/2013).

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della delega prevista dall'art. 20 comma 10 della Legge Regionale n.3 del 29/04/2003 e disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
2. Il beneficio della rateizzazione può essere concesso per il pagamento dei seguenti atti, notificati dalla Città Metropolitana di Cagliari per il recupero in via volontaria o coattiva:
 - avvisi di accertamento;
 - ingiunzioni o solleciti di pagamento.
3. Competente all'applicazione del presente regolamento è il Settore Finanze e Tributi dell'Ente.

Art. 3 – Domanda di rateizzazione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Settore Finanze e Tributi di questo Ente.
2. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente al protocollo oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o p.e.c., allegando copia fotostatica di documento di identità.
3. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che sarà indicato nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 – Termini e Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate a cadenza mensile o trimestrale, in rapporto alla entità della somma che deve essere versata ovvero all'importo totale dell'avviso, comprensivo di oneri e spese.
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti e l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei

singoli atti.

3. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma. La ripartizione della somma viene concessa come di seguito precisato:

Fino a Euro	5.000,00	Massimo	2 anni		
Tra Euro	5.000,01	e Euro	15.000,00	Massimo	4 anni
Tra Euro	15.000,01	e Euro	30.000,00	Massimo	6 anni
Tra Euro	30.000,01	e Euro	50.000,00	Massimo	7 anni
Tra Euro	50.000,01	e Euro	100.000,00	Massimo	8 anni
Tra Euro	100.000,01	e Euro	300.000,00	Massimo	10 anni
Oltre Euro	300.000,01	Massimo	15 anni		

4. Sulle rateizzazioni di importi superiori a Euro 100.000,00 si applica quanto previsto dalle Deliberazioni della Regione Sardegna.

5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di cinque rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

6. Su istanza del debitore, è concessa la ridefinizione del piano di ammortamento se comporta una riduzione dei tempi di rimborso o se il debitore dimostri un significativo peggioramento della propria situazione economica.

Art. 5 – Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata.

Art. 6 – Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta la Città Metropolitana di Cagliari adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione rateizzazione ovvero di diniego.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Non si applica l'istituto della compensazione con eventuali eccedenze di versamento del Tributo

erogato alla Regione Sardegna.

Art. 7 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e, pertanto, il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di verificare l'oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, sulla base della documentazione comprovante lo stato di crisi.

2. La documentazione che può essere richiesta ai fini della valutazione della domanda di rateazione varia in funzione della tipologia di debitore.

- Nel caso di Persona fisica e Ditte Individuali, la rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dei seguenti elementi:
 - § Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
 - § Certificazione mobilità/cassa integrazione;
 - § Certificato disoccupazione;
 - § Altro.
- Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:
 - § Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
 - § Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
 - § Visura camerale aggiornata;
 - § Altro.

Art. 8 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi può derogare, con opportuna e documentata motivazione, alle disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica anche alle istanze di rateizzazione pervenute fino alla data di entrata in vigore e non ancora definite dall'ufficio.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti, nonché l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n.5/52 del 11/02/2014.